

UNIVERSITA' AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

STATUTO REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI
(Testo approvato dal Comitato di amministrazione con delibera n. 17 del 11/12/2019)

ART. 1

DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

L'Università Agraria di Gallicano Nel Lazio costituita a norma della l.4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Gallicano nel Lazio a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Università agraria di Gallicano nel Lazio (di seguito Ente).

L'Ente è dotato della potestà di auto normazione ai sensi dell'art.1, legge 168/2017. e personalità giuridica di diritto privato.

ART. 2

SEDE DELL'ENTE

L'Università Agraria di Gallicano nel Lazio ha sede nel Comune di Gallicano nel Lazio in Via Roma n. 5. La sua sede, anche in via temporanea, può essere cambiata con deliberazione del Consiglio di Gestione.

Gli Organi dell'Università Agraria possono riunirsi anche in sede diversa, sempre nel territorio del Comune di Gallicano nel Lazio in seduta pubblica ove previsto.

ART. 3

STEMMA DELL'ENTE

Lo stemma dell'ente è rappresentato da un cerchio con margine di colore nero con la scritta ad andamento circolare con carattere stampatello maiuscolo "UNIVERSITA' AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO". Al centro del cerchio uno scudo che al suo interno riporta n° 6 linee orizzontali nella parte inferiore, tra le quali vi è intersecata la raffigurazione di un aratro sormontata da n° 5 attrezzi agricoli piccone, vanga, falcetto, falce e zappa, disposti a raggiera.

ART.4

PATRIMONIO DELL'ENTE

Il patrimonio dell'ente è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti all'Ente per effetto delle leggi 24 giugno 1888 m° 5489 e 4 agosto 1894 n° 397 nonché tutti i beni che perverranno all'Ente a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia oppure, ad esempio, in forza di sentenza o contratti.

Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusufruttibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di Gallicano nel Lazio ed iscritti nei registri dell'Ente, sono inusufruttibili.

ART.5

ATTIVITÀ E FINALITÀ DELL'ENTE

L'Ente amministra a fine socio economico produttivo e nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti di Gallicano nel Lazio a norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla l. 168 /2017 e recepite nel presente statuto.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione universitaria coopera con la Città metropolitana di Roma, con il Comune di Gallicano nel Lazio, con la Comunità Montana, con organi regionali, con istituti universitari, con ministeri, con istituti di ricerca, con il Consorzio stradale di Gallicano nel Lazio e con ogni altra forma associativa e/o cooperativa di utenti.

L'Amministrazione universitaria può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune, delle forme associative sovracomunali, dell'Area Metropolitana e della Regione, di amministrazioni statali, delle università agrarie e di altri enti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

L'Amministrazione universitaria favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazioni o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso l'accesso libero alle strutture ed ai servizi universitari, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

L'Amministrazione universitaria potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

ART.6 UTENTI

Sono considerati utenti dell'Università Agraria i cittadini maggiori di età che risiedono nel Comune di Gallicano nel Lazio da un periodo non inferiore a 10 anni e siano intestatari di scheda di famiglia. Sono altresì considerati utenti i cittadini maggiorenni che, avendo risieduto per un periodo non inferiore a 10 anni nel Comune di Gallicano nel Lazio, abbiano successivamente perduto la residenza per trasferimento in altro Comune e ritornino ad essere residenti ed intestatari di scheda di famiglia in Gallicano nel Lazio.

Su richiesta dell'intestatario della scheda di famiglia può essere indicato un diverso componente appartenente alla medesima scheda di famiglia quale utente titolare dei diritti collettivi di godimento.

Gli utenti hanno diritto alla fruizione degli usi civici come catalogati nell'art. 4 della L. 1766/1927 sul territorio gestito dall'Università Agraria di Gallicano nel Lazio.

ART. 7
LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO AL VOTO

La lista degli utenti deve indicare:

- a) Cognome e nome
- b) Indirizzo
- c) Numero Utente
- d) Sesso

La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Ente.

Il Consiglio di Gestione provvede ad aggiornare annualmente entro il mese di gennaio la lista degli utenti.

La lista deve essere pubblicata permanentemente presso l'Albo On Line dell'Ente e conservata in libera visione agli utenti presso gli uffici dell'Università Agraria.

In caso di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Gestione provvederà ad un aggiornamento straordinario nei 60 giorni antecedenti la data delle elezioni.

ART. 8
PERDITA DELLE QUALITÀ DI UTENTE

L'utente può perdere la qualità nei seguenti casi:

- per mancato rispetto dello statuto;
- per morosità o debito verso l'ente al momento della revisione annuale della lista degli utenti;
- per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'ente e/o i suoi amministratori;
- per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie, regolamentari ed ex legge.

La perdita di qualità di utente potrà essere dichiarata in qualsiasi periodo dell'anno con atto del Consiglio di Gestione, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo all'avvio del procedimento. L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento con contestazione dei motivi della stessa.

Entro 10 giorni dalla predetta notifica l'interessato può presentare le sue osservazioni al Presidente del Consiglio di Gestione per la relativa istruttoria.

Contro la del Consiglio di Gestione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione stessa ed in caso di conferma dell'esclusione è fatta salva la possibilità di adire all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24 C.C.

ART. 9
INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

Non possono essere eletti nel Consiglio di Gestione dell'ente e se eletti decadono:

- il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il Sindaco, gli assessori, consiglieri, il Segretario Generale, i dirigenti e funzionari del Comune di Galliciano nel Lazio;
- il Presidente gli assessori, consiglieri, dirigenti e funzionari della Regione Lazio e dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- i componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'ente, ovvero in quello ove l'ente ha la propria sede istituzionale;
- i ministri di culto;

- i dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'ente;
- i responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'ente;
- il Prefetto e il vice Prefetto della Città Metropolitana di Roma Capitale.

ART.10 ORGANI DELL'ENTE

Gli organi dell'Ente sono:

- 1) l'Assemblea degli utenti con diritto al voto;
- 2) il Consiglio di Gestione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Probiviri;
- 5) il Direttore Amministrativo.

ART. 11 ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

L'Assemblea degli utenti è composta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Galliciano nel Lazio di cui all'art. 6.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nella lista degli utenti.

In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.

ART.12 COMPETENZE DELL' ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

- È dotata di capacità di auto normazione, giusta l'art. 1 c.1 lettera "b" della L.168/2017.
- Esercita le competenze attribuite all'ente dall'art. 3 c.1 lettera "b" punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 2 punto 7.
- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- Elegge il Collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione tra le liste elettorali dell'ente.
- Elegge i componenti del Consiglio di Gestione.
- Approva lo Statuto e le sue modifiche;
- Approva il regolamento elettorale
- Approva i regolamenti interni dell'Ente riguardanti:
 - a) l'amministrazione del patrimonio;
 - b) l'esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
 - c) la contabilità;
 - d) le sanzioni per violazione dello Statuto e dei Regolamenti;
- Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il Rendiconto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione ed ogni altra deliberazione che il regolamento di contabilità rimetterà alla competenza del Consiglio di gestione, possono essere approvate dal

Consiglio di Gestione e deve darne comunicazione alla prima seduta dell'Assemblea che provvede alla ratifica;

- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all'art. 39 del R.D. n.332/1928 .

ART. 13

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli utenti nella stessa tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di Gestione.

Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione nelle liste degli utenti di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica componente del Collegio dei Probiviri, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 9 del presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

I componenti del Collegio dei Probiviri non devono avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di Gestione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di gestione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.

ART. 14

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione viene eletto dall'Assemblea degli utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti dell'Ente, candidati in liste elettorali concorrenti presentate da un numero di utenti fissato nella delibera di cui all'ultimo comma del presente articolo.

L'Assemblea è convocata in un giorno festivo, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con apposito avviso pubblico.

Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa

appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

La cifra elettorale di una lista è costituita dai voti validi conseguiti dalla lista.

La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti dell'ente. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di gestione per eleggere il Presidente.

In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Il Consiglio di Gestione è composto da 7 consiglieri eletti dall'Assemblea, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione dell'ente, del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di Gallicano nel Lazio a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

I componenti del consiglio di Gestione decadono per il verificarsi di uno degli impedimenti e delle incompatibilità contemplati dal presente Statuto.

Il seggio del Consiglio di Gestione che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Entro sei mesi dalla fine del mandato, il Consiglio, con apposita deliberazione stabilisce la data delle elezioni del nuovo Consiglio di Gestione che dovranno tenersi entro i successivi sei mesi.

In tale deliberazione verranno fissate le modalità di svolgimento delle elezioni in attuazione dei principi generali stabiliti nel presente statuto.

ART. 15

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di gestione compie tutti gli atti necessari per:

- la redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti;
- la redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico;
- provvede alla gestione, all'approvazione del piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agrosilvopastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa;
- stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi;
- cura gli adempimenti ed i compiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. l. 97/1994, in combinato dispositivo con l'art. 3 della legge 168/2017;
- predispone, su proposta del Presidente, i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea;

- adotta le variazioni di bilancio in caso di urgenza, e le altre deliberazioni rimessa alla sua competenza dal regolamento di contabilità e ne da comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile;
- Elegge il Presidente dell'Ente;
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore amministrativo dell'ente;
- nomina, su proposta del Presidente, il revisore contabile;
- convoca l'Assemblea degli utenti;
- delibera sulle legittimazioni ex art. 9 della L.1766/1927, sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica e sulle alienazioni del patrimonio ex art. 8 della L.R.n.1/1986 e successive modificazioni, sull'accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull'amministrazione ordinaria dell'ente;
- può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfo dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali;
- approva i regolamenti non riservati all'assemblea.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o da almeno 3 consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dal componente più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

Alle adunanze consiliari partecipa il direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta e, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente alla seduta in svolgimento.

Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili.

Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di Gestione verrà pubblicata sul sito web dell'ente.

Le deliberazioni dell'ente possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

Art. 17
IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'ente viene eletto dal Consiglio di gestione entro 10 giorni dall'avvenuta elezione del nuovo Consiglio.

Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Presidente non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che deve convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni.

Nei successivi ulteriori 10 giorni, trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto ed il Direttore amministrativo dell'ente in questo caso, nei successivi 30 giorni, provvede a convocare l'Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni.

Il Presidente rappresenta l'Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e alla corretta esecuzione degli atti.

Propone al Consiglio di gestione la nomina del Direttore amministrativo e del Revisore dei Conti.

Sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l'Ente sia attore o convenuto.

Il Presidente decade dalla carica per:

- a- Dimissioni volontarie;
- b- Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di gestione;
- c- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- d- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 9;

ART. 18
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

Le funzioni di Direttore amministrativo dell'ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche o contabili, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore e svolto le funzioni di Segretario di una Università agraria o ASBUC per almeno 10 anni.

Il Direttore amministrativo dell'ente è nominato con deliberazione del Consiglio di Gestione su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio di Gestione e può essere rinominato.

ART. 19
COMPITI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore amministrativo:

- esegue le decisioni del Consiglio di gestione e dell'Assemblea, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di Gestione;
- ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell'Ente per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali;
- ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell'Ente e cura i rapporti con gli enti in relazione al contratto di servizio in essere;
- collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici;

- assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di gestione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di gestione redigendone i relativi verbali, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di gestione, in accordo con il Presidente e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere;
- formula al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti non di sua esclusiva competenza;
- dirige il personale dell'Ente e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con il Presidente;
- cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d'intesa con il Presidente;
- provvede all'effettuazione degli investimenti tecnici, appalti e a forniture in genere, compresi i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi nei limiti delle deleghe attribuite;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale operaio, impiegatizio e dei quadri con esclusione dei dirigenti, sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro;
- determina le promozioni del personale nell'ambito delle categorie previste contrattualmente ad eccezione del passaggio alle categorie di dirigenti;
- agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti, con facoltà di delegare i dipendenti della Società;
- adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati;
- presenta con cadenza annuale un budget da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali della Società e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce.
- provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Gestione.
- può delegare a dipendenti della Società, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività della Società;
- convoca l'Assemblea degli utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 16.
- procede all'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione del Consiglio di gestione;
- liquida le spese regolarmente ordinate;
- formula gli schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi.

ART. 20

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno;

- Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio. Resta nella facoltà dell'ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, dal momento che si può gestire la contabilità anche in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.

Il bilancio di previsione dell'ente deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualsiasi carica è svolta a titolo gratuito e da diritto al solo rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate come disciplinato da apposito regolamento.

Le funzioni di revisione contabile sono svolte da un revisore dei conti, organo autonomo dell'Ente, e scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito albo.

Il revisore eletto dal Consiglio su proposta del Presidente, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità, non è revocabile, salvo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del bilancio preventivo e del rendiconto.

La rielezione è consentita per una sola volta escludendo una terza rielezione solo quando questa sia consecutiva alle prime due.

Il revisore collabora con il Consiglio di gestione nella sua funzione di indirizzo e controllo della gestione. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio di gestione e dell'Assemblea degli utenti se richiesto.

Esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti correlati e sulle variazioni di bilancio.

Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione che approva il bilancio consuntivo.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.

Al revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

ART. 21

REGOLAMENTI

Il Consiglio di gestione adotta i Regolamenti, non riservati all'Assemblea, previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Prima della loro adozione gli schemi di Regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'Ufficio di segreteria dell'Ente e del deposito verrà data adeguata pubblicità con avviso pubblicato all'albo on line, onde consentire agli interessati la presentazione di eventuali osservazioni in merito, al fine di favorire la partecipazione degli utenti alla loro formazione.

Il Regolamento resterà pubblicato, dopo l'adozione, per quindici giorni all'albo on line dell'Ente ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti e specificatamente disposto.

NORME TRANSITORIE

In sede di prima approvazione, a seguito dell'approvazione del presente statuto, la prima lista degli utenti dell'Università Agraria sarà predisposta dall'Ufficio Amministrativo dell'Università Agraria, sarà approvata dall'Assemblea degli utenti nella medesima seduta con la quale verranno

indette le elezioni per la ricostituzione degli organi di cui all'art.10 del presente statuto a conclusione del procedimento di revisione statutaria.

Le elezioni del Consiglio di Gestione, a seguito dell'approvazione del presente Statuto, sono indette dal Comitato di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli utenti in data 5 maggio 2019 per l'ordinaria amministrazione, la proposta del presente Statuto e le successiva indizione delle nuove elezioni.

Nella deliberazione di indizione delle elezioni il comitato di amministrazione provvisoria stabilirà le modalità di svolgimento delle elezioni in attuazione dei principi generali indicati dal presente Statuto.

Nelle prime elezioni seguenti all'approvazione del presente Statuto non si applicano le previsioni dell'art. 14 riguardo i quorum necessari in caso di presentazione di una sola lista.